



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminé PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011 e nei relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e, quindi, a partire dall'esercizio 2016;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli enti locali della Provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2023-2025, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, le linee guida *“Rappresentano, quindi, un riferimento per le attività di controllo demandate ai revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno, oltre che per le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, che potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata a esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale”*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 8/2023/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2023 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti 2022 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 80/2023/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2022 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 80/2023/INPR, il Comune di Vignola Falesina rientra tra gli enti da assoggettare a controllo analitico in ragione del disequilibrio

complessivo di parte corrente presente nel rendiconto (O3 del prospetto degli equilibri - modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 80/2023/INPR);

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-30/10/2023-0810424, del 30 ottobre 2023, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i Comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 242764 del 18 ottobre 2022;

CONSIDERATO che il Comune di Vignola Falesina, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Vignola Falesina ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 in data 30 dicembre 2022 (entro il termine del 15 settembre 2023) ed ha inviato i dati alla BDAP in data 20 gennaio 2023 (entro il termine 15 ottobre 2023);

RILEVATO che il Comune di Vignola Falesina ha approvato il rendiconto 2022 in data 27 aprile 2023 (entro il termine del 30 aprile 2023) ed ha inviato i dati alla BDAP in data 11 aprile 2023 (entro il termine del 30 maggio 2023);

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 trasmesso a questa Sezione di controllo il 25 luglio 2023 dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 1437);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2022, trasmesso a questa Sezione di controllo il 14 settembre 2023, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2241);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2022, inviata a questa Sezione di controllo dall'organo di revisione economico-finanziaria del medesimo comune;

VISTA la nota prot. n. 905 del 29 marzo 2024, con la quale con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 949 del 12 aprile 2024 di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTA l'ordinanza n. 16/2024 del 21 marzo 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Cons. Marilisa Beltrame;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame, giusta ordinanza del Presidente n. 24 del 7 maggio 2024, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione 8/SEZAUT/2023/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2022.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali, coadiuvata dall'organo di revisione.

Si evidenzia che qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 (avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato”, disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011) vi è comunque l'obbligo di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi

o meri sintomi di precarietà, al fine di prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali introducendo un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia risulta che *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”*; il successivo art. 80 assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato come *“la finanza delle Regioni a statuto speciale [sia] infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”*. Tale principio è stato rafforzato con la sentenza n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della

Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Vignola Falesina, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali (tratte dai dati inviati alla BDAP):

- Risultato di amministrazione (lett. A)	494.701,70
- Parte accantonata (lett. B)	46.259,33
- Parte vincolata (lett. C)	4.199,47
- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	90.157,51
- Parte disponibile (lett. E)	354.085,39
- Fondo finale di cassa	287.398,77
- Anticipazioni di cassa	5.197,44
- Capacità di riscossione	58,63%
- Residui attivi finali	690.385,44
- Residui passivi finali	479.912,51
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	3.600,58
- Risultato di competenza (W1)	3.600,58
- Equilibrio di parte corrente (O3)	-11.562,18
- Equilibrio complessivo (W3)	-11.562,18
- Sostenibilità dei debiti finanziari	0,40%
- Attivo patrimoniale	8.775.659,67
- Passività patrimoniali	507.610,69
- Patrimonio netto	8.268.048,98

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 905 del 29 marzo 2024) con le quali sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire si incentravano sui seguenti aspetti:

- delibera di approvazione del rendiconto riportante dati contabili riferibili presumibilmente ad altro Comune;
- equilibri di bilancio di parte corrente (O2) e finale (W2) negativi ed equilibri complessivi di parte corrente (O3) e finale (W3) negativi;
- ridotta capacità di riscossione degli accertamenti in conto competenza del titolo 3 e del titolo 4;

- ridotta capacità di riscossione dei residui attivi, in particolare dei proventi acquedotto e proventi canone di depurazione per il triennio 2020-2022;
- fondatezza e titoli giuridici che giustificano il mantenimento in bilancio di residui attivi del titolo 3;
- criticità contabile sulla gestione dei residui;
- espansione della spesa per “rimborsi e poste correttive delle entrate”;
- assenza, nella relazione sulla gestione, degli esiti della verifica della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati;
- mancanza, nella relazione sul rendiconto, dell’attestazione prevista dall’art. 41 del d.l. n. 66/2014;
- mancata trasmissione di alcuni documenti (spese di rappresentanza, verbale della verifica di cassa del Tesoriere, delibera di riaccertamento ordinario dei residui 2022 completa di allegati e relativo parere dell’organo di revisione).

4. In esito alle predette richieste, con nota di data 12 aprile 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 949 di pari data, a firma del Sindaco e dell’Organo di revisione, sono state trasmesse le controdeduzioni alla richiesta istruttoria.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2022 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l’adozione di provvedimenti autocorrettivi.

5. Preliminarmente si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l’ente ha relazionato in merito alle misure conseguenziali assunte a parziale superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 1/2023/PRSE. Il Collegio raccomanda all’Amministrazione di proseguire nelle iniziative idonee a completare il livello di conformazione rispetto alle prescrizioni formulate con la suddetta delibera.

6. Dall’esame della documentazione comunque trasmessa dal Comune per la verifica del consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2022 (questionario, relazione dell’organo di revisione, dati correttamente **inseriti in BDAP**, rendiconto) sono emerse incongruenze e disallineamenti nelle informazioni riportate nei diversi documenti, oggetto di specifica richiesta di chiarimenti da parte del magistrato istruttore.

In particolare, è stato riscontrato che la deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale di data 2 maggio 2023 avente ad oggetto “Approvazione rendiconto di gestione 2022” accerta le risultanze del Conto del bilancio 2022 del Comune di Fierozzo anziché del Comune di Vignola-Falesina.

Nelle deduzioni, l’ente ha confermato che per mero errore materiale è stata approvata una tabella errata e che il Comune avrebbe provveduto ad adottare correttamente la delibera di approvazione del rendiconto 2022 entro il mese di aprile 2024.

Alla data dell’odierna adunanza del Collegio la deliberazione di rettifica non risulta pubblicata né adottata.

Considerate le errate rappresentazioni dei risultati della gestione contenute nel rendiconto 2022 approvato dal Comune di Vignola Falesina, appare necessario che lo stesso provveda con la massima sollecitudine a **rettificare con apposito provvedimento**, adottato secondo l’iter di approvazione del consuntivo, le poste errate contenute nella deliberazione del consiglio comunale n. 5 di data 2 maggio 2023. Ed invero:

- è necessario garantire la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate nel rendiconto il quale riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile, nell’ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati;
- è essenziale la puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), considerando che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come “bene pubblico” (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in modo tale che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato;
- il punto 1 della deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR (linee guida) precisa che *“L’obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell’amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell’Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell’ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP”*;
- gli organi di revisione contabile debbono vigilare costantemente sul rispetto dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 (tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla

Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata) esprimendo valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.

7. Dal prospetto di verifica degli equilibri è emerso:

- un valore negativo con riferimento agli equilibri di bilancio di parte corrente (O2) e finale (W2) per euro -14.287,21
- un valore negativo con riferimento agli equilibri complessivi di parte corrente (O3) e finale (W3) per euro -11.562,18,
- entrambi determinati da risorse accantonate di parte corrente (FCDE e TFR) superiori al risultato di competenza
- un saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali negativo per euro - 21.967,79.

Nel riscontro istruttorio il Comune ha evidenziato che tale situazione è da ricondurre: a) al maggior accantonamento per TFR e per FCDE e b) un minor finanziamento ricevuto da parte delle ASUC. L'Ente ha, peraltro, sottolineato che nell'anno 2023 i valori sono tornati ad essere positivi.

Il Collegio, preso atto di quanto dedotto, rileva che il disequilibrio, pur non riguardando i risultati di competenza, rimane comunque un fattore di criticità nella gestione, che l'amministrazione deve evitare.

8. Dai dati di consuntivo dell'esercizio 2022, è stata rilevata una ridotta capacità di riscossione degli accertamenti in conto competenza del titolo 3 (24,64%) e del titolo 4 (19,36%).

Nel riscontro istruttorio l'Ente ha riferito che:

- per quanto riguarda il titolo 4, i finanziamenti sono erogati dalla Provincia quasi esclusivamente a rendicontazione e pertanto l'incasso avviene successivamente rispetto all'accertamento;
- con riferimento al titolo 3, il Comune ha ammesso che alcuni accertamenti, soprattutto quelli del servizio idrico, vengono effettuati sulla base di dati stimati e solo l'anno successivo vengono riscossi a seguito dell'effettiva lettura dei contatori e dell'emissione delle relative fatture; rileva inoltre una situazione di carenza di personale dipendente.

Il Collegio osserva che, in relazione alle entrate di cui al titolo 3, gli accertamenti vengono effettuati in assenza dei titoli giuridici che ne giustifichino la relativa iscrizione in bilancio. Al riguardo, la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, rileva che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge

l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Pertanto, con l'applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati, si è significativamente ridotta la possibilità di formazione di nuovi residui, per il fatto che la fase dell'accertamento dell'entrata si è avvicinata, se non addirittura sovrapposta, a quella della riscossione.

Infatti, con riferimento alle diverse tipologie di entrata, più frequentemente ricorrenti per i Comuni trentini, la scadenza del credito:

a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie (in linea generale, i tributi sono contabilizzati per cassa). Fanno eccezione le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico, le quali sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Soltanto per le addizionali comunali Irpef (non attivate nella provincia di Trento) è possibile contabilizzare un importo pari all'accertamento effettuato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla somma incassata nell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta;

b) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico), le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore, con imputazione all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. Presupposto per l'accertamento (Punto 3.1 del principio contabile 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane, comunque, l'individuazione del soggetto debitore e l'ammontare del credito. In altre parole, **non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate**, ancorché basate sui gettiti degli anni precedenti;

c) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da **trasferimenti** e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'**imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante**. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari, in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la completa riscossione, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione. Per tali crediti, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate correttamente accertate richiedono, da parte dell'ente, una costante e puntuale attività di promozione, ivi comprese, se necessario, le iniziative per la riscossione coattiva, al fine di evitare di incorrere in eventuali decadenze o prescrizioni, che possono pregiudicare l'effettivo incasso del credito.

In conclusione, sul punto, la Sezione invita a proseguire nelle opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate dal Comune, anche assicurando la corretta contabilizzazione dell'accertamento rispetto all'effettiva esigibilità dell'entrata, al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari.

In particolare, si evidenzia che la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo 3 si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la **prescrizione** del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 108/2018/PRNO).

9. Dal conto dei **residui attivi** del Comune è emersa – corrispondentemente a quanto sopra esaminato - una percentuale di riscossione **pari a “zero” per i proventi acquedotto** ed i proventi canone di depurazione per il triennio 2020-2022.

Risultano, inoltre, residui attivi per canoni aggiuntivi 2019 e 2021 registrati nell'anno di competenza 2022.

Come già evidenziato al punto 8, l'Ente ha riferito che, con riferimento al titolo 3, si tratta di accertamenti effettuati sulla base di dati stimati e che i ruoli relativi al servizio idrico per gli anni 2020 e 2021 sono stati emessi solo nel 2023, oltre il termine - per il 2020 - dei due anni previsti dall'art. 1, c. 4, della l. n. 205/2017 per il diritto al corrispettivo. Il Comune comunque segnala che i ruoli 2020 sono stati quasi interamente incassati nel 2023.

Dalle scritture contabili si rileva che l'importo degli accertamenti “stimati”, iscritti in assenza dei titoli giuridici che ne giustifichino il mantenimento in bilancio, è almeno pari a 78.000 euro.

Si segnala la violazione del principio di “competenza economica potenziata” (di cui al D.lgs. 118/2011) anche in ordine alla registrazione dei residui attivi in c/capitale.

Si veda, ad esempio, l'operazione di cancellazione dei residui attivi di competenza 2022, relativi al “Contributo Legge 28 giugno 2019 n. 58 (efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) – anno

2022", successivamente reimputati nel 2023, per 50.000 euro. La reimputazione al 2023 è avvenuta anche se il contratto di affidamento è stato sottoscritto nel 2022.

Analogamente per la medesima operazione effettuata sulla voce "*recupero rimborso iva a credito*" pari a 25.800 euro.

Il Collegio segnala la necessità, nei casi come quelli sopra descritti (operazioni di cancellazione e reimputazione di residui attivi in c/capitale all'anno successivo), di procedere alla costituzione **di FPV di c/capitale**.

Giova, al riguardo, richiamare il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale l'Amministrazione deve effettuare - annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi, al fine di verificare, per i residui attivi, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito nel bilancio dell'ente. I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Trattandosi di crediti relativi al titolo 4, riguardanti somme per trasferimenti in conto capitale, si ribadisce che i vigenti principi contabili stabiliscono come l'accertamento dell'entrata coincida con l'esercizio finanziario in cui è adottato dall'ente erogatore l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento concesso. Più specificamente, le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche sono accertate in coerenza con l'imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante.

A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato (Punti 3.6 e 5.2 dell'Allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011).

Al riguardo, la Sezione rileva che la prassi seguita dal Comune non assicura la corrispondenza tra i residui attivi accertati al 31 dicembre 2022 dall'Ente nei confronti della Provincia (che, in base a quanto dichiarato, risultano essere pari a 162.967,23 euro) e gli importi spettanti al 31 dicembre 2022 al Comune di Vignola Falesina iscritti nel bilancio provinciale e in quello di Cassa del Trentino (pari rispettivamente ad euro 234.053,15 e ad euro 587.633,56).

Il Collegio, dall'esame istruttorio condotto sul **rendiconto 2022 del Comune di Vignola Falesina**, evidenzia quindi alcune **rilevanti problematiche di ordine contabile**, che hanno influito sulla corretta **determinazione del risultato finale della gestione finanziaria** dell'esercizio 2022.

Sotto questo profilo, a titolo esemplificativo si richiama ancora una volta l'errata contabilizzazione nel rendiconto dei residui attivi del titolo 3 che ha determinato un risultato di amministrazione 2022 più elevato per almeno 78.000 euro.

Il Collegio, alla luce dei vigenti principi contabili come sopra richiamati, ritiene necessario che l'ente **provveda ad accertare le poste "a residuo" in conformità ai vigenti principi contabili**, e ciò in occasione della stesura del rendiconto dell'esercizio 2023, con particolare riguardo all'effetto conseguente sul risultato di amministrazione.

Si evidenzia inoltre che il Comune di Vignola Falesina dovrebbe presentare un FCDE minimo, per il 2022, pari ad euro 50.696,84 e ciò in forza dei dati contabili evincibili dai documenti trasmessi tramite BDAP ed elaborati dal sistema informatico "Monitoraggio Enti Territoriali" della Corte dei conti. Dal rendiconto consuntivo, tuttavia, l'Ente risulta aver accantonato un FCDE pari ad euro 25.436,15.

10. In relazione ai rapporti finanziari tra comune e organismi partecipati, si rammenta che l'art. 11, c. 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. dispone che gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate devono essere oggetto di apposita informativa (asseverata dai rispettivi organi di revisione), quale obbligo allegato del rendiconto, che evidenzia analiticamente e motivatamente le eventuali discordanze, rispetto alle quali l'ente deve assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Anche in precedenza, l'art. 6, c. 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedeva, per i comuni e le province, l'allegazione al rendiconto di gestione di una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate.

11. L'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, impone di allegare, alle relazioni sui bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni, un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di superamento dei predetti termini, l'ente deve indicare le misure adottate o previste per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di revisione è tenuto a verificare tali attestazioni e a darne atto nella propria relazione al rendiconto.

Dalla documentazione esaminata – sia tratta da BDAP sia ricevuta direttamente dall'Ente – è emerso che il Comune non ha allegato al rendiconto 2022 la predetta attestazione, contrariamente a quanto previsto dal d.l. n. 66/2014.

La Sezione invita l'Ente ad allegare la predetta attestazione al rendiconto della gestione, secondo quanto previsto dal d.l. n. 66/2014.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

- le criticità esposte in parte motiva, rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Vignola Falesina;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 non sono emersi aspetti di rilievo.

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad adottare la delibera di approvazione del rendiconto 2022 riportando i dati contabili corretti;
- ad implementare misure idonee a garantire gli equilibri di bilancio e complessivi positivi;
- a determinare gli accertamenti in entrata (titolo 3) sulla base di oggettivi e concreti elementi contabili (ad esempio: attraverso il tempestivo invio al debitore della richiesta di pagamento del servizio erogato/emissione fattura quale idoneo titolo giuridico), utili anche a migliorare le percentuali di riscossione delle entrate da coltivare mediante lo svolgimento di efficaci iniziative;
- a valutare attentamente i presupposti giuridico contabili per il mantenimento dei residui attivi, come indicato al punto 8 e 9 della presente deliberazione;
- ad adempiere all'obbligo di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2001, inerente alla doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati, da allegare al rendiconto di gestione;
- ad allegare, alla relazione del rendiconto di gestione, il prospetto di cui all'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella prima relazione utile in sede di approvazione di rendiconto e saranno valutate nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Vignola Falesina (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Vignola Falesina.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024.

Il Magistrato relatore
Cons. Marilisa BELTRAME

Il Presidente
Pres. Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente
Dott Aldo PAOLICELLI